

## proposta di legge n. 62

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 8 giugno 2016*

---

ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 1997, N. 39  
“INTERVENTI A FAVORE DEI MARCHIGIANI ALL’ESTERO”

---

Signori Consiglieri,

la Regione, in attuazione dei principi del proprio Statuto e in armonia con le iniziative dello Stato e con quelle di carattere comunitario, mediante la legge regionale 30 giugno 1997, n. 39, concorre a tutelare, sotto il profilo economico, sociale e culturale, i cittadini marchigiani che per motivi di lavoro si siano trasferiti all'estero.

La normativa prevede che la Regione, nell'ambito delle proprie competenze ed in collaborazione con gli organi dello Stato, coordinandosi con eventuali iniziative di altre Regioni, adotti i necessari provvedimenti per promuovere iniziative a favore degli emigrati, delle loro famiglie e discendenti, volte a conservare l'identità della terra d'origine e rinsaldare i rapporti culturali con le Marche; diffonda la conoscenza della regione nelle sue espressioni culturali, artistiche, naturalistico-paesaggistiche e sociali ed incentivi lo sviluppo dei rapporti economici, valorizzando la presenza della collettività marchigiana all'estero; agevoli, infine, l'inserimento degli emigrati nel tessuto sociale ed economico della regione.

A quasi vent'anni dall'approvazione della legge, si rende necessario apportare delle modifiche al fine di una maggiore efficacia e semplificazione. In particolare le modifiche riguardano i seguenti ambiti: programmazione degli interventi; Consiglio dei marchigiani all'estero (d'ora in poi il "Consiglio"); Comitato esecutivo (d'ora in poi il "Comitato"); Associazioni e Federazioni dei marchigiani all'estero e loro attività; Associazioni "Club Amici delle Marche".

L'articolo 2 della proposta contenente le modifiche dell'articolo 3 della legge prevede una programmazione di legislatura anziché di durata triennale. In questo modo si garantisce una programmazione del settore dell'emigrazione in linea con quanto previsto dal programma di legislatura. L'attuazione del programma viene demandato all'approvazione del Piano annuale così come già previsto dalla l.r. 39/1997 attualmente in vigore.

L'articolo 3 modifica l'articolo 4 della legge in merito alla composizione del Consiglio stabilendo di passare dall'attuale rigida elencazione alla previsione di affidare alla Giunta regionale il compito di stabilire il numero e la rappresentanza geografica dei consiglieri. Con la medesima modalità sarà individuata anche la rappresentanza dei giovani discendenti di origine marchigiana. Inoltre, con questa proposta è previsto che la rappresentanza dei consiglieri espressi dell'ANCI Marche passi da uno a due e contestualmente, vista la riforma in corso degli enti provinciali, viene eliminata la rappresentanza dell'UPI.

L'articolo 4 contiene modifiche all'articolo 6 della legge in merito al funzionamento del Consiglio.

Il comma 1 attribuisce alla Giunta regionale il compito di stabilire le modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio, attualmente disciplinate tramite l'apposito regolamento. Questo in considerazione del fatto che, poiché il regolamento prevede un rimborso spese ai componenti per la partecipazione ai lavori, ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale), vista la contrazione delle risorse e le politiche di contenimento della spesa, si ritiene assolutamente coerente e necessario che sia proprio la Giunta a stabilire le modalità.

Il comma 2, nella formulazione proposta, sostituisce l'attuale comma 2 prevedendo che "il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e gli altri otto componenti del Comitato esecutivo di cui all'articolo 7" e il comma 3 prevede che "Il vicepresidente è scelto tra i membri del Comitato esecutivo durante la prima seduta del Comitato stesso".

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle riunioni plenarie previste dalla lettera a) del comma 4 dell'articolo 6 della legge, sono aggiunte in fine le parole: "tenendo conto delle soluzioni economicamente più vantaggiose in grado di garantire la legittimità e l'efficacia della seduta" (articolo 4, comma 4, della proposta).

L'articolo 4, comma 5, della proposta prevede che il presidente del Consiglio possa invitare a partecipare ai lavori del Consiglio i rappresentanti di amministrazioni, enti e organizzazioni purché ciò avvenga "d'intesa con l'Assessore regionale competente".

L'articolo 5 della proposta modifica l'articolo 7 della legge prevedendo l'aumento dei componenti del Comitato da sei a otto a cui si aggiunge il Presidente.

Al fine di favorire "le attività culturali dirette a conservare e tutelare tra gli emigrati e i loro discendenti il valore dell'identità culturale della terra di origine e a rinsaldare i rapporti con le Marche" (articolo 10, comma 1, della legge), l'articolo 6, comma 1, della proposta (nuova lettera f bis) dell'articolo 10, comma 2 della legge) prevede la possibilità di promuovere "conferenze e forum su argomenti di economia, nonché di iniziative volte all'attrazione degli investimenti e allo scambio e interscambio commerciale tra imprese aventi sede nelle Marche e imprenditori

marchigiani residenti nei Paesi esteri, al fine di favorire processi di internazionalizzazione soprattutto rivolti alle PMI marchigiane”.

L'articolo 7 della proposta modifica l'articolo 12 della legge riduce a 20 il numero minimo dei componenti delle associazioni estere, iscritte nell'albo delle associazioni che operano a favore degli emigrati marchigiani e delle loro famiglie e discendenti.

Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 39/1997 la parola: “triennale” è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: “La struttura organizzativa regionale competente effettua almeno ogni cinque anni il censimento delle associazioni e delle federazioni, al fine di verificare la permanenza dei requisiti e procedere all'aggiornamento dell'albo”.

Dopo l'articolo 12 della legge è inserito l'articolo 12 bis, rubricato “Club Amici delle Marche”,

che prevede il riconoscimento da parte della Regione “delle associazioni all'estero che hanno un legame con le Marche in base a rapporti di gemellaggio o di interessi culturali, turistici o economici” (comma 1). Tali associazioni operano nell'ambito di una rete, denominata “Club Amici delle Marche” in stretta collaborazione con le strutture organizzative regionali e possono svolgere attività di divulgazione e di promozione delle iniziative e delle attività turistiche e culturali della Regione nei Paesi di appartenenza” (comma 3).

L'articolo 9 della proposta modifica l'articolo 14 della legge sopprimendo la parola “triennale” in coerenza a quanto già disposto per l'articolo 3 della legge.

Infine, l'articolo 1 della proposta corregge un mero errore materiale dell'articolo 2 della legge sostituendo la parola “beneficiari” con la parola “benefici”.

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 2 della l.r. 39/1997)*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigiani all'estero), la parola: "beneficiari" è sostituita dalla parola: "benefici".

**Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 39/1997)*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 39/1997 le parole: "ogni triennio" sono sostituite dalle parole: "all'inizio di ogni legislatura".

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 39/1997 le parole: ", entro il 31 ottobre precedente il triennio, al Consiglio regionale che lo approva entro il 31 dicembre successivo" sono sostituite dalle parole: "al Consiglio regionale per l'approvazione".

**Art. 3**

*(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 39/1997)*

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 39/1997 è sostituita dalla seguente:

"b) i rappresentanti delle associazioni degli emigrati marchigiani con sede all'estero, individuati per numero e per rappresentanza geografica in base ai criteri e alle modalità stabiliti dalla Giunta regionale;"

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 39/1997 è sostituita dalla seguente:

"c) i rappresentanti dei giovani discendenti di origine marchigiana, individuati in base alla deliberazione di cui alla lettera b);"

3. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 39/1997 le parole: "un rappresentante dei Comuni nominato" sono sostituite dalle parole: "due rappresentanti dei Comuni nominati".

4. La lettera i) del comma 1 e il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 39/1997 sono abrogati.

**Art. 4**

*(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 39/1997)*

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 39/1997 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio di cui all'articolo 4 e del Comitato esecutivo di cui all'articolo 7." .

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 39/1997 è sostituito dal seguente:

"2. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e gli altri otto componenti del Comitato esecutivo di cui all'articolo 7." .

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 39/1997 è sostituito dal seguente:

“3. Il vicepresidente è scelto tra i membri del Comitato esecutivo durante la prima seduta del Comitato stesso.”.

4. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 39/1997 sono aggiunte in fine le parole: “, tenendo conto delle soluzioni economicamente più vantaggiose in grado di garantire la legittimità e l'efficacia della seduta”.

5. Al comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 39/1997 dopo le parole: “Il presidente” sono inserite le parole: “, d'intesa con l'Assessore regionale competente,”.

#### **Art. 5**

*(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 39/1997)*

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 39/1997 le parole: “e dal vicepresidente” sono soppresse e la parola: “sei” è sostituita dalla parola: “otto”.

#### **Art. 6**

*(Modifica all'articolo 10 della l.r. 39/1997)*

1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 39/1997 è aggiunta la seguente:

“f bis) nello svolgimento di conferenze e forum su argomenti di economia, nonché di iniziative volte all'attrazione degli investimenti e allo scambio e interscambio commerciale tra imprese aventi sede nelle Marche e imprenditori marchigiani residenti nei Paesi esteri, al fine di favorire processi di internazionalizzazione soprattutto rivolti alle PMI marchigiane.”.

#### **Art. 7**

*(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 39/1997)*

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 39/1997 la parola: “cinquanta” è sostituita dalla parola: “venti”.

2. Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 39/1997 la parola: “triennale” è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: “La struttura organizzativa regionale competente effettua almeno ogni cinque anni il censimento delle associazioni e delle federazioni, al fine di verificare la permanenza dei requisiti e procedere all'aggiornamento dell'albo.”.

#### **Art. 8**

*(Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 39/1997)*

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 39/1997 è inserito il seguente:

“Art. 12 bis (Club Amici delle Marche)

1. La Regione riconosce le associazioni all'estero che hanno un legame con le Marche in base a rapporti di gemellaggio o di interessi culturali, turistici o economici.

2. A tal fine è istituito presso la struttura organizzativa regionale competente l'albo delle associazioni di cui al comma 1.

3. Le associazioni di cui al comma 1 operano nell'ambito di una rete, denominata “Club Amici delle Marche”, in stretta collaborazione con le strutture organizzative regionali e possono svolgere attività di divulgazione e di promozione delle iniziative e delle attività turistiche e culturali della Regione nei Paesi di appartenenza.

4. I criteri, le modalità di funzionamento e di iscrizione all'albo di cui al comma 2 e i criteri e le modalità di gestione della rete di cui al comma 3 sono definiti dalla Giunta regionale.”.

**Art. 9**

*(Modifica all'articolo 14 della l.r. 39/1997)*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 39/1997 la parola: “triennale” è soppressa.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 2

ATTESTAZIONE DI ASSENZA ONERI

I sottoscritti dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura e internazionalizzazione e dirigente del Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie,

CONSIDERATO che la legge non prevede oneri aggiuntivi presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la circolare del Segretario generale prot. n. 7620 del 14/12/2005 concernente "Indicazioni per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo"

ATTESTANO

che dalla proposta di legge regionale concernente: "Ulteriori modifiche alla legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigiani all'estero)" non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE,  
LAVORO, TURISMO, CULTURA  
E INTERNAZIONALIZZAZIONE  
(Raimondo ORSETTI)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
RISORSE FINANZIARIE E  
POLITICHE COMUNITARIE  
(Marta DI BONAVENTURA)